

LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO – art. 232 Codice Proprietà Industriale

LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO **art. 232 Codice Proprietà Industriale**

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016